

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di n. 4 esperti per l'attuazione del progetto "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)". CUP: C51G13000010001.

Conferimento alla dott.ssa Virginia Alongi dell'incarico di Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia Digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l'Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale del 13 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 16 dicembre 2023, recante "Approvazione della modifica al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)";

VISTA la determinazione direttoriale AgID n. 139/2024 del 23 aprile 2024 di rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Chiara Giacomantonio l'incarico di Dirigente di prima fascia della Direzione Amministrazione, funzionamento e vigilanza dell'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui alla determinazione direttoriale AgID n. 139/2024 del 23 aprile 2024, recante "Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2024 con cui è stato conferito all'ing. Antonio Maria Tambato l'incarico di Dirigente di prima fascia della Direzione Innovazione e transizione digitale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui alla determinazione direttoriale AgID n. 139/2024 del 23 aprile 2024, recante "Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTA la determinazione della direttrice della Direzione Amministrazione, finanza e funzionamento n. 1/2025 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Paola Liberace dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Area Risorse umane e Academy dell'Agenzia, a far data dal 1° marzo 2025 per la durata di tre anni;

VISTA la determinazione della direttrice della Direzione Amministrazione, finanza e funzionamento n. 4/2025 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Elisa Minichiello dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Area Contabilità e bilancio dell'Agenzia, a far data dal 1° marzo 2025 per la durata di tre anni;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), in particolare l'art. 10, co. 2;

VISTO il Bilancio di previsione 2025 e triennio 2025-2027, adottato con determinazione direttoriale AgID n. 39 del 21 marzo 2025 ed approvato con decreto "Presidenza del Consiglio dei ministri" in data 9 maggio 2025, a firma del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Sen. Alessio Butti, registrato dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri con il visto n. 1603 apposto in data 13 maggio 2025;

VISTA la determinazione direttoriale AgID n. 14/2025 del 31 gennaio 2025 concernente l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025 – 2027 dell'AgID;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";



VISTO l'art. 7, comma 6 e comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, concernente la disciplina delle collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione mediante il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTA il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2012, n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 10, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2019 "Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario elettronico" (Piano di digitalizzazione dei dati e documenti sanitari);

VISTO il decreto del 14 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR";

VISTO il decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023 "Fascicolo sanitario elettronico 2.0";

VISTE le "Linee Guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (2022)", adottate con decreto del Ministero della Salute del 20 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 160 dell'11 luglio 2022;

VISTA la circolare n. 1/2022 del 1° luglio 2022 del Dipartimento della Funzioni Pubblica avente ad oggetto "Chiarimenti in materia di Piattaforma unica di reclutamento (www.inpa.gov.it). Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;



VISTO il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con D.P.C.M. del 12 gennaio 2024;

VISTO l'Aggiornamento 2025 del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con D.P.C.M. del 3 dicembre 2024;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'AgID n. 340/2020, concernente il Disciplinare per la selezione di esperti presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 6 – Componente 2 – Investimento 1.3 – Subinvestimento 1.3.1 prevede il "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)";

RILEVATO che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, AgID svolge attività finalizzate alla attuazione del progetto "Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico", finanziato con specifici fondi vincolati gestiti nel bilancio AgID;

VISTA la nota prot. n. 405 dell'11 gennaio 2024 del Responsabile dell'Area "Qualificazione e Accreditamento", come integrata dalla nota prot. n. 6494 del 5 aprile 2024, con la quale, per le motivazioni ivi esposte e qui interamente richiamate, richiede l'acquisizione di n. 4 esperti da impegnare nel progetto "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)", così suddivisi:

- n. 1 profilo professionale Project Manager, con esperienza super senior per una durata contrattuale di 36 mesi;
- n. 1 profilo professionale Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior per una durata contrattuale di 36 mesi;
- n. 2 profili professionali Analista organizzativo, con esperienza super senior per una durata contrattuale di 36 mesi;

DATO ATTO che a seguito di specifico interpello per l'individuazione di personale AgID a supporto dell'Area Qualificazione e accreditamento per l'attuazione del progetto "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)", pubblicato il 26 marzo 2024 (prot. 5764) con scadenza alle ore 23:59 del 9 aprile 2024, nonché della successiva rettifica pubblicata il 17 aprile 2024 (prot. 7099) con scadenza alle ore 23:59 del 24 aprile 2024, non sono pervenute domande da parte di dipendenti interni, e che, pertanto, non è stato possibile individuare personale interno per ricoprire i profili in questione;

VISTA la determinazione direttoriale AgID n. 182/2024 del 10 giugno 2024 con la quale, per le motivazioni ivi espresse e integralmente richiamate, è stata indetta una procedura comparativa per la selezione di n. 4 esperti per l'attuazione del progetto "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)" CUP: C51G13000010001, così suddivisi:

- n. 1 profilo professionale Project Manager, con esperienza super senior;
- n. 1 profilo professionale Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior;



- n. 2 profili professionali Analista organizzativo, con esperienza super senior;

VISTA la determinazione direttoriale AgID n. 279/2024 del 13 novembre 2024 di rettifica per errore materiale del Disciplinare della procedura comparativa in oggetto;

VISTA la determinazione direttoriale AgID n. 37/2025 del 18 marzo 2025 con la quale si è provveduto ad approvare le graduatorie finali degli idonei e dei vincitori in esito alla valutazione dei titoli e dei colloqui della procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che la dott.ssa Virginia Alongi si è posizionata al primo posto della graduatoria finale relativa al profilo Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior ed è stata individuata quale esperto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie e pienamente corrispondenti alle esigenze da impegnare nelle attività progettuali dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico in questione, con un punteggio complessivo di 53,33/100;

VISTA la nota prot. 5548 del 27 marzo 2025 con cui la dott.ssa Virginia Alongi, su istanza AgID, ha espressamente accettato l'incarico in oggetto;

VISTA la nota prot. 7632 del 30 aprile 2025 con cui la dott.ssa Virginia Alongi ha trasmesso ad AgID il provvedimento di collocamento in aspettativa, senza diritto alla retribuzione, concesso dall'amministrazione di appartenenza per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2028, come previsto dall'art. 6 del Disciplinare della procedura di selezione;

VISTA la lett. f bis) dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 s.m.i., introdotta dall'art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, che prevede, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti e dei contratti concernenti gli incarichi individuali di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 s.m.i.;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dall'esperto, che sotto la propria responsabilità, dichiara la non sussistenza di condizioni di inconferibilità, di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed incarichi, di conflitti di interessi ovvero ostative, anche potenziali, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i., della Legge n. 190/2012 e s.m.i., del decreto legislativo n. 39/2013 e s.m.i., che sono allegate al contratto stipulato tra l'esperto e l'AgID e ne formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO pertanto, di conferire alla dott.ssa Virginia Alongi l'incarico relativo al profilo Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior rinviando per la specifica disciplina del suddetto incarico al contratto individuale di lavoro autonomo da stipularsi tra le parti, secondo lo schema allegato alla presente determinazione;



DETERMINA

- di conferire alla dott.ssa Virginia Alongi l'incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività per l'attuazione del progetto "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)".
 CUP: C51G13000010001, in qualità di Esperto di diritto dell'informazione con esperienza super senior, per una durata contrattuale di 36 mesi, con decorrenza dall'inizio incarico ed efficacia condizionata all'esito positivo del controllo di cui alla lett. f bis) dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., della Corte dei conti cui il presente atto viene trasmesso.
- 2. Di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- Di imputare la spesa massima prevista per una durata contrattuale di 36 mesi, pari a €
 243.840,00 (€ 192.000,00 per corrispettivi e € 51.840,00 per oneri), OBFU 1.02.10.18
 "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico" CUP: C51G13000010001 (Descrizione Progetto: Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico).
- 4. Di disporre la pubblicazione a cura dell'Area Risorse umane e Academy della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'AgID, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Mario Nobile

La Direttrice della Direzione

Amministrazione, funzionamento e vigilanza

Dott.ssa Chiara Giacomantonio

La Dirigente dell'Area Risorse umane e Academy Dott.ssa Paola Liberace



La Dirigente dell'Area Contabilità e bilancio Per la copertura di budget Dott.ssa Elisa Minichiello



SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito denominata "AgID o Agenzia", codice fiscale n. 97735020584, con sede in Roma Viale Liszt, 21, rappresentata dal Direttore generale Ing. Mario Nobile, nato a Taranto il 13 settembre 1972 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale

Ε

la **dott.ssa Virginia Alongi**, nata a omissis il omissis e residente a omissis, codice fiscale omissis di seguito denominata "esperto",

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 19 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ha istituito l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), alla quale sono state affidate le funzioni precedentemente svolte da DigitPA, dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2 del proprio Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, l'AgID è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, l'Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 14 aprile 2013 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e, in particolare, l'art. 2;
- il Codice di comportamento AgID, aggiornato con determinazione n. 13/2023 del 18 gennaio 2023, consultabile sul sito Portale Trasparenza Agenzia per l'Italia Digitale Determinazione n. 13/2023 del 18 gennaio 2023 Aggiornamento del codice di comportamento e adozione del piano per la parità di genere (agid.gov.it), che estende gli obblighi comportamentali previsti per i dipendenti anche ai consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l'Agenzia;
- l'aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'AgID, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, aggiornato con determinazione direttoriale n. 26/2024 del 31 gennaio 2024, consultabile sul sito Amministrazione Trasparente Performance Piano della Performance e PIAO;
- il Disciplinare per la selezione di esperti, approvato con determinazione del Direttore Generale dell'AgID n. 340/2020 del 5 agosto 2020 con il quale sono stabilite le procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte dell'Agenzia;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", prevede che le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nonché il comma 6 bis del medesimo articolo 7, che prevede che le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne;
- con determinazione direttoriale AgID n. 182/2024 del 10 giugno 2024, è stata approvata la procedura comparativa per la selezione di n. 4 esperti per l'attuazione del progetto "Realizzazione del del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)" CUP: C51G13000010001, così suddivisi:
 - n. 1 profilo professionale Project Manager, con esperienza super senior;
 - n. 1 profilo professionale Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior;
 - n. 2 profili professionali Analista organizzativo, con esperienza super senior;
- con determinazione direttoriale AgID n. 279/2024 del 13 novembre 2024 è stato rettificato per errore materiale il Disciplinare della procedura comparativa in oggetto;



- con determinazione direttoriale AgID n. 37/2025 del 18 marzo 2025 è stata approvata la graduatoria finale degli idonei e dei vincitori in esito alla valutazione dei titoli e dei colloqui della procedura di selezione in oggetto;
- nell'ambito della succitata graduatoria, la dott.ssa Virginia Alongi, quale esperto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie e pienamente corrispondenti alle esigenze da impegnare nelle attività progettuali dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico in questione, si è collocata al 1° posto nella graduatoria con un punteggio complessivo di 53,33/100;
- si intende disciplinare con il presente contratto l'incarico di lavoro autonomo conferito alla dott.ssa Virginia Alongi per lo svolgimento delle attività per l'attuazione del progetto "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)". CUP: C51G13000010001, in qualità di Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior per una durata contrattuale di 36 mesi;

PRESO ATTO

- della lett. f bis) dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 s.m.i., introdotta dall'art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, che prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti e dei contratti concernenti gli incarichi individuali di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 s.m.i.;
- delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dall'interessato, sotto la propria responsabilità, con le quali si attesta la non sussistenza di condizioni di inconferibilità, di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed incarichi, di conflitti di interessi ovvero ostative, anche potenziali, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., della Legge n. 190/2012 e s.m.i., del decreto legislativo n. 39/2013 e s.m.i., allegate al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Tutto quanto premesso le Parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

 Le Premesse e le disposizioni sopra richiamate nonché gli allegati e ogni documento in esso richiamato, anche se non formalmente allegato, costituiscono parte integrante del presente Contratto.



ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- L'Agenzia per l'Italia Digitale conferisce alla dott.ssa Virginia Alongi un incarico di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. cod. civ., in qualità di "Esperto di diritto dell'informazione, con esperienza super senior" per lo svolgimento delle attività per l'attuazione del progetto "Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)". CUP: C51G13000010001, che con la sottoscrizione del presente provvedimento verrà considerato accettato.
- 2. L'esperto dovrà fornire supporto specialistico nell'attuazione delle seguenti attività:
 - a. gestione delle problematiche legali in materia di sanità digitale;
 - b. predisposizione di accordi di collaborazione in ambito ICT con particolare riguardo al profilo tecnico-giuridico;
 - c. analisi della normativa nazionale e comunitaria al fine di predisporre relazioni e pareri nonché ogni altra documentazione giuridica.
- 3. Nell'ambito delle sopraccitate attività, l'esperto dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati:

	Obiettivi specifici	Valore economico su base annua
1.	Gestione delle problematiche legali in materia di sanità digitale e innovazione digitale: i. valutazione e gestione delle problematiche legali, con padronanza della normativa italiana ed europea di riferimento; ii. predisposizione di materiale tecnico amministrativo in favore della digitalizzazione della PA, con particolare riguardo all'ambito sanitario.	€ 32.000,00
2.	Predisposizione di accordi di collaborazione in ambito ICT con particolare riguardo al profilo tecnico-giuridico: i. supporto alla predisposizione di accordi di collaborazione in ambito ICT e della connessa documentazione tecnico-giuridica.	€ 12.000,00
3.	Analisi della normativa nazionale e comunitaria al fine di predisporre relazioni e pareri nonché ogni altra documentazione giuridica. i. gestione di attività legali relative a progetti complessi nell'ambito dell'amministrazione digitale o a progetti finanziati tramite i fondi europei; ii. redazione di pareri inerenti al tema di amministrazione digitale e di diritto dell'innovazione.	€ 20.000,00

4. Le attività sopradescritte, nei limiti delle competenze attinenti al profilo professionale



dell'esperto, possono essere rimodulate da AgID, in dipendenza dell'avanzamento delle stesse, dei risultati conseguiti, nonché delle esigenze e necessità che si manifesteranno.

ART. 3 - DECORRENZA, DURATA DELL'INCARICO ED EFFICACIA

- 1. L'incarico avrà una durata contrattuale di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo dell'incarico. L'efficacia iniziale del Contratto è subordinata al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, lett. f-bis), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. Qualora detto controllo non dia esito positivo, il rapporto di lavoro non potrà avere esecuzione e il presente Contratto si intenderà risolto. In tal caso nulla è dovuto all'esperto. Nulla è dovuto all'esperto neanche in caso abbia iniziato l'esecuzione del Contratto prima della formalizzazione dell'esito positivo del suddetto controllo.
- 2. L'esperto si impegna ad eseguire ogni attività di cui all'art. 2 secondo le tempistiche necessarie e, comunque, entro la durata del Contratto.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 1. L'incarico oggetto del presente Contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. e ss. e non costituisce, pertanto, un rapporto di impiego o di lavoro subordinato. Le attività previste dal Contratto sono rese personalmente e autonomamente dall'esperto con la supervisione dell'Agenzia e, precisamente, del Responsabile di progetto individuato dall'Agenzia e comunicato all'esperto nella lettera di inizio incarico.
- 2. Attesa la natura delle prestazioni di consulenza oggetto del presente Contratto, l'esperto svolgerà la propria attività anche presso la sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale individuata in Roma alla via Liszt n. 21, e ferme restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e di orario e l'autonomia di esecuzione –secondo modalità e tempi che verranno concordati con l'Amministrazione. Pertanto, lo stesso, per l'espletamento delle attività oggetto del Contratto, potrà utilizzare anche le strutture e le apparecchiature disponibili presso l'Agenzia.
- 3. L'esperto, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente Contratto, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, purché non ne derivi pregiudizio per la corretta esecuzione nei termini di tempo stabiliti delle obbligazioni contratte con l'Agenzia e purché l'attività in questione non presenti conflitti di interessi anche potenziali o presenti profili di incompatibilità con i contenuti del presente incarico di lavoro autonomo. Resta fermo l'obbligo per l'esperto di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale, che dovessero intervenire successivamente al conferimento del presente incarico, aggiornando la dichiarazione di assenza conflitto di interessi o incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ESPERTO

1. L'esperto si impegna ad espletare la sua prestazione con diligenza e professionalità, nel più scrupoloso rispetto dell'incarico conferito e della normativa vigente.



- 2. L'esperto non può affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni. Nell'espletamento dell'incarico le attività saranno svolte in piena autonomia, salvo la necessaria supervisione del responsabile di progetto come individuato all'art. 4, comma 1.
- 3. Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall'esperto nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva dell'Agenzia, che ne potrà disporre la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali.
- 4. L'esperto è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti AgID, aggiornato con determinazione n. 13/2023 del 18 gennaio 2023, ove compatibili con la natura del rapporto di lavoro oggetto del presente Contratto, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte in ragione del rapporto instaurato. Di tali obblighi si prevede l'osservanza a pena di decadenza dall'incarico ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. 62/2013.
- 5. L'esperto è tenuto al rispetto della Policy di comunicazione esterna di AgID approvata con determinazione n. 135/2022 del 17 maggio 2022 consultabile sul sito Amministrazione trasparente al seguente link <u>Policy di comunicazione esterna di AgID</u>. In ogni caso l'esperto è tenuto, sulle materie di specifica competenza di AgID, a intervenire in consessi pubblici, se del caso, precisando di farlo a titolo personale, salvo autorizzazione espressa di AgID a rappresentarla.
- 6. L'esperto si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente Contratto nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e delle norme di condotta e disciplinari di cui al citato codice di comportamento di AgID, a tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente Contratto.
- 7. L'esperto dichiara di prendere visione, con la sottoscrizione del presente atto, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) AgID consultabile sul sito Amministrazione Trasparente Performance Piano della Performance e PIAO.
- 8. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, è fatto divieto all'esperto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dell'esperto. L'esperto è consapevole che la violazione delle medesime disposizioni sarà causa di nullità del presente contratto.
- 9. L'esperto si impegna al raggiungimento degli obiettivi di cui alle premesse ed indicati all'articolo 2 del presente Contratto.
- 10. L'esperto, ai fini del migliore svolgimento della prestazione, dichiara di essere a conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche di riferimento e si impegna a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine osservando un comportamento appropriato all'adempimento degli impegni assunti, fornendo esempio di disciplina e di correttezza civile.
- 11. L'esperto si impegna a non svolgere attività in concorrenza, a tenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, nonché i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso



nel corso delle attività, anche in epoca successiva alla conclusione delle attività e comunque, in relazione ad esse, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento del presente incarico di lavoro autonomo, ferma restando la facoltà dell'Agenzia di intraprendere ogni azione, anche giudiziaria, per la tutela dei diritti o degli interessi ritenuti lesi. A seguito della cessazione dell'incarico, per un periodo successivo di un anno, l'esperto si impegna a non svolgere attività concorrenziale a quella svolta per la presente Agenzia sul territorio nazionale. Resta fermo il divieto di divulgazione di informazioni e dati riservati.

- 12. Le Parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità stabilita a seconda delle esigenze di AgID, al fine di assumere le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'intento di migliorare il risultato, nonché di modificare e/o integrare le attività nel caso di sopravvenuta necessità, per la realizzazione dei risultati attesi.
- 13. Le Parti convengono di valutare periodicamente il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi a base delle attività oggetto dell'incarico e con riferimento alla rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi assegnati.
- 14. Al fine di consentire la verifica periodica dell'attività svolta, l'esperto si obbliga a presentare bimestralmente una relazione contenente la descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento, dando evidenza della coerenza delle modalità di espletamento delle attività con le competenze richieste dal profilo professionale ricoperto, nonché la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico rispetto agli obiettivi prefissati. Ove la valutazione della relazione prodotta dovesse rilevare che i risultati della prestazione fornita dall'esperto risultino non conformi a quanto richiesto anche in termini di concreto interesse dell'Amministrazione ovvero siano del tutto insoddisfacenti, AgID potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 8.
- 15. L'esperto comunicherà immediatamente qualsiasi grave impedimento che non gli permetta il corretto espletamento dell'incarico affidatogli, fornendo le informazioni necessarie al proseguimento delle attività in corso.
- 16. L'esperto dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa infortuni e responsabilità professionale laddove prevista ai sensi della normativa vigente.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

- Le Parti convengono che il corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'incarico è
 determinato in un importo lordo annuo pari a euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00). Il
 corrispettivo previsto è da ritenersi omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge
 a carico dell'Agenzia e dell'I.V.A.
- 2. Il corrispettivo suddetto è assoggettato al regime fiscale, previdenziale e assicurativo previsto dalle disposizioni vigenti in materia di prestazioni di lavoro autonomo.
- 3. La corresponsione del corrispettivo, tenuto conto degli obiettivi concordati con il responsabile del progetto, avverrà previa presentazione con cadenza bimestrale della relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento di cui al precedente art. 5, comma 14, corredata dagli allegati sui prodotti realizzati e sugli obiettivi intermedi/finali raggiunti. La relazione deve contenere la dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione resa del responsabile del progetto così come individuato nell'art. 4, comma 1 del presente contratto.



- 4. L'esperto si obbliga a presentare regolare fattura entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di regolare esecuzione di cui al comma 3 del presente articolo, attenendosi a tutte le indicazioni vigenti in materia di fatturazione elettronica ed utilizzando partita IVA individuale. In caso di mancato rispetto del suddetto termine di 30 (trenta) giorni, AgID potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 8.
- 5. Il Responsabile di cui all'art. 4, comma 1 del presente Contratto sulla base della relazione fornita dall'esperto dispone la liquidazione della fattura correlata alla prestazione resa secondo la relazione.
- 6. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile potrà richiedere di integrare i risultati entro i successivi trenta giorni.
- 7. Qualora i risultati siano comunque insoddisfacenti o solo parzialmente soddisfacenti, l'Agenzia sospende la liquidazione del compenso dell'esperto e provvede alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito in base ai risultati effettivamente conseguiti. L'Agenzia potrà recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale dandone preavviso motivato all'altra parte, entro il termine di 60 giorni mediante posta elettronica certificata.
- 8. L'Agenzia non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni dei dati necessari per il pagamento non portate tempestivamente a conoscenza dell'Agenzia stessa con mezzi idonei.

ART. 7 – SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dell'esperto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui esecuzione, su richiesta dell'esperto, rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse dell'Agenzia.

ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

- 1. Per le ipotesi di recesso, trova applicazione l'art. 2237 del Codice civile.
- 2. L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente Contratto corrispondendo all'esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
- 3. Nell'ipotesi di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del Contratto per causa imputabile all'esperto, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto e, qualora il ritardo comporti un pregiudizio grave, la facoltà di applicare, con separato provvedimento, una penale pari al 5% (cinque per cento) del compenso complessivo spettante.
- 4. L'esperto può recedere anticipatamente dal Contratto per giusta causa, dandone comunicazione, mediante PEC, con un preavviso di 30 giorni, al fine di evitare pregiudizio all'Agenzia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione. In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del suddetto termine di preavviso, si applicherà, a titolo di penale, una decurtazione del compenso complessivo annuo pattuito fino al 5%.
- 5. Qualora l'esperto per qualsiasi causa non svolga o concluda l'incarico nei termini indicati, il



- presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 6. Il contratto si risolve anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di preavviso da parte dell'Agenzia, in caso di non avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, o nei casi sottoindicati:
 - gravi inadempienze contrattuali o esito negativo delle verifiche periodiche sull'attività di cui all'art. 5 del presente Contratto;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 180 giorni;
 - condanna in primo grado per reati che, per la loro oggettiva gravità, non consentano la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto;
 - danneggiamento o furto di beni.

In ogni caso il Contratto s'intenderà automaticamente risolto senza obbligo di preavviso alla controparte:

- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
- per morte, interdizione, inabilitazione dell'esperto.
- 7. Qualora l'Agenzia intenda far valere le cause di risoluzione del presente Contratto indicate nei precedenti commi 2 e 5, dovrà darne motivata comunicazione all'esperto mediante PEC, salvo il diritto al pagamento dell'attività effettivamente svolta fino al momento dell'interruzione. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso l'esperto potrà far pervenire le sue controdeduzioni.
- 8. Nel caso in cui l'Agenzia receda unilaterale dal contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, tenendo indenne l'esperto delle spese e del lavoro eseguiti.

ART. 9 - MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. Ogni modificazione o integrazione del presente Contratto potrà essere concordata e convenuta soltanto per iscritto, con l'osservanza delle stesse formalità alle quali le parti si sono attenute per la stipula del presente Contratto.
- 2. Il presente contratto, le obbligazioni, i diritti e i crediti derivanti da questo, non potranno essere ceduti in tutto o in parte, né surrogati a terzi, se non con il consenso scritto dell'altra parte.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

- 1. L'esperto è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione ne disponga espressamente la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.
- 2. L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati per dolo o colpa



- dall'Esperto a persone e/o cose in corso di Contratto.
- 3. L'Agenzia è esonerata da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione dell'incarico di lavoro, venisse avanzata da terzi in relazione all'attività posta in essere dall'esperto nell'ambito delle attività dedotte in Contratto.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili le norme di legge vigenti.

ART. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono rese le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dell'esperto, che ne prende atto con la sottoscrizione del presente Contratto:
 - Titolare del trattamento dei dati personali: AgID, indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
 - Contatti del responsabile della protezione dei dati: responsabileprotezionedati@agid.gov.it
 - Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali, anche particolari, dell'esperto è finalizzato alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall'esecuzione del contratto di lavoro, dall'adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta l'Agenzia in qualità di datore di lavoro nonché, eventualmente, dall'esplicito consenso solo qualora necessario in base a specifiche finalità, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679. La mancata comunicazione dei dati personali necessari alla gestione del rapporto lavorativo determina l'impossibilità di dar seguito al rapporto contrattuale.
 - Categorie di destinatari dei dati personali: nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, AgID tratta i dati personali mediante il proprio personale designato e unitamente alle seguenti categorie di destinatari: fornitori di servizi tecnici e hosting providers; MeF e istituto bancario di riferimento per la liquidazione del corrispettivo; Ente previdenziale. Alcun dato personale è trasferito a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
 - Tempi di conservazione dei dati personali: i dati personali dell'esperto sono trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto di lavoro e, al termine di questo, per il periodo necessario al rispetto della normativa vigente.
 - Diritti dell'esperto: l'esperto ha il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare e il diritto alla portabilità dei propri dati, qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di trattamento basato sul consenso dell'esperto, questi ha altresì il diritto di revocare il proprio



consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le richieste vanno rivolte ad AgID in qualità di titolare del trattamento, contattando il responsabile della protezione dei dati personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull'esperto.

- Categorie di dati personali non acquisiti dall'esperto e relativa fonte: oltre ai dati personali comunicati direttamente dall'interessato, AgID può trattare altresì dati personali di tipo giudiziario o di formazione, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non si risolva consensualmente, è demandata al Foro di Roma.

ART. 15 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto è pubblicato sul sito istituzionale dell'AgID completo delle indicazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., e ne viene data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i..

LETTO	confermat	ኅ ၉ የሰፐ	toscritto
LC LLO.	COLLICITIAL	J C 301	LUSCHILLU

L'ESPERTO

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale

Virginia Alongi

Mario Nobile

